


*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Potenza*

Area 1 bis

Potenza, 29 agosto 2011

Prefettura Potenza
Prof. Uscita del 29/08/2011
Numero: 0040925
Classifica: 026.01



AL SIG. DIRIGENTE
ATTIVITA' PRODUTTIVE E
MARKETING TERRITORIALE -
IV AREA - X SETTORE
COMUNE di POTENZA

OGGETTO: Applicabilità della "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) alle attività disciplinate dal TULPS. Quesito.

Si fa riferimento al quesito concernente l'oggetto, avanzato da codesto Ente al Ministero dell'Interno con nota n. 28524 dell'11 giugno 2011, con il quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di assoggettare i procedimenti attinenti alle attività previste dal T.U.L.P.S. alla "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA), di cui alla novella dell'art. 19 della L. n. 241/1990.

Il citato Dicastero con lettera n. 557/PAS/U/015447/12982.A.P(24) del 24 agosto 2011 ha riferito al riguardo quanto segue.

"Si rappresenta, preliminarmente, che la particolare natura delle autorizzazioni di polizia, che caratterizza le attività disciplinate dal T.U.L.P.S., comporta la soggezione delle stesse alle disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza per i profili attinenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone.

Da ciò discende che l'Autorità competente al rilascio è tenuta a svolgere la verifica della presenza dei necessari requisiti soggettivi relativi, tra gli altri, (come ad esempio per gli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.) alle norme di sicurezza poste a carico dei gestori delle attività, oltre a quelli oggettivi riguardanti i criteri di agibilità e di sicurezza degli impianti e dei locali utilizzati.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Potenza*

Ciò premesso si fa presente che, in merito alla dichiarazione di inizio di attività, la Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, al comma 4-bis dell'art. 49 ha modificato integralmente l'art. 19 della L. n. 241/1990, al fine di istituire una "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) che sostituisca ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costituita, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

Lo stesso articolo precisa, inoltre, che tale Segnalazione certificata deve ritenersi esclusa per gli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza.

Alla luce di quanto sopra esposto, a parere di questo Ufficio, non appare possibile far rientrare le attività assoggettate ad autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza - i cui procedimenti dovranno concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso da parte della stessa Autorità - fra quelle regolamentate dalla procedura di cui si tratta."

gl/

p. il Prefetto
il Viceprefetto Vicario

Carria